



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,  
RURALE E DELLA PESCA  
ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

Al Direttore del Servizio  
"Governo del Territorio"

Servizio  
programmazione

Politiche Energetiche"

Dr.ssa Dina VERRECCHIA

[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

**Oggetto:** Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 relativa all'impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 83.350 KW e in immissione in AC pari a 63.240 KW ubicato in località "Casalpiano" nei comuni di San Martino in Pensilis e Rotello (CB). Convocazione Conferenza di servizi simultanea in modalità telematica ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 23/luglio/2021 – parere ARSARP ai fini della posizione unica regionale –

In riferimento all'oggetto si invia il **parere contrario** e di seguito se ne motivano le ragioni:

Le numerose richieste di impianti fotovoltaici su terreni agricoli impongono alcune riflessioni. Dai dati ufficiali 6° Censimento generale dell'agricoltura 2010 risulta che:

- SAT (Superficie Agricola Totale) in Molise : circa 254.361 ettari.
- SAU (Superficie Agricola Utilizzata) : circa 196.528 di ettari.
- Delta (SAT – SAU) : circa 57.833 ettari

Sarebbe utile guidare correttamente le scelte dei siti verso quei terreni spesso definiti agricoli solo catastalmente, come pietraie, terreni marginali, e tare che non fanno parte della SAU e che rientrano nel "Delta (SAT – SAU) : circa 57.833 ettari" .

Da una sommaria verifica, e da quanto evidenziato nella relazione Pedoagronomica, i terreni interessati dal progetto risultano essere coltivati a tutt'oggi con colture cerealicole in rotazione come esplicitato anche nella stessa relazione.

Di prassi si dovrebbe richiedere l'**esame pedologico del terreno LCC (Land Capability Classification)** per verificare la qualità agricola del terreno. Essa rappresenta lo strumento per valutare i mutamenti e le modificazioni della destinazione d'uso delle aree agricole in termini di valore ecologico produttivo dei suoli, considerando quindi le loro qualità ovvero se il consumo di suolo e la sua perdita ambientale possono essere ritenuti sostenibili dalla collettività.

Le classi che definiscono la capacità d'uso dei suoli sono otto e si suddividono in due raggruppamenti principali:

- Il primo comprende le classi da I a IV ed è rappresentato dai suoli adatti alla coltivazione e ad altri usi.
- Il secondo comprende le classi da V a VIII, ovvero suoli che sono diffusi in aree non adatte alla coltivazione.

Considerato che nel caso di "Casalpiano" questa metodologia è stata utilizzata ed al punto "5.2.2. Capacità d'uso del suolo" della relazione Pedaagronomica - Elaborato n. 7 se ne fa una ampia descrizione e conclude affermando che: *"dall'esame dei parametri rilevati nell'area interessata dall'impianto fotovoltaico, si deduce che il suolo rispecchia le caratteristiche previste per la II classe"*, si prende atto che è una classe adatta alla coltivazione e quindi è opportuno evitare di "sacrificarla" per il fotovoltaico.

Questa decisione nasce anche dalla considerazione che nel PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar; Dicembre 2019) ".....a pag. 56 descrive l'approccio da seguire nell'individuazione dei siti per le concessioni che deve essere: "*ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.*"

Pertanto riteniamo, per quanto su detto, che, non possono essere destinati i terreni indicati nella richiesta in oggetto all'impianto del fotovoltaico perché andrebbe ad occupare terreni agricoli di pregio.

L.P.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Gino CARDARELLI

